

D.d.s. 15 aprile 2014 - n. 3234

Modalità di assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro per l'anno scolastico 2013/2014 – Art. 7 ter l.r. 6 agosto 2007 n. 19

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FOMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», e successive modificazione e integrazioni, la quale prevede quali principi qualificanti la centralità della persona e la libertà di scelta dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi a sostegno economico delle famiglie, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e la parità dei soggetti che erogano i servizi;

Visto, in particolare, l'art. 7 ter della l.r. 19/2007, il quale prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Richiamata la d.c.r. X/207 del 03 dicembre 2013 che ha approvato le linee di indirizzo ed i criteri per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali nel periodo di programmazione scolastica 2013/2018, demandando ad apposito decreto dirigenziale la definizione delle modalità operative di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;

Rilevata l'esigenza per l'anno scolastico 2013/2014, in coerenza ai principi di sussidiarietà definiti della l.r. 19/2007, di valorizzare e sostenere i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, stante in particolare:

- il rilevante numero dei bambini frequentanti scuole dell'infanzia autonome nel territorio lombardo;
- la presenza in numerosi comuni lombardi di un'offerta di istruzione garantita unicamente da scuole dell'infanzia autonome;
- la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche nell'attuale contesto di crisi economica e finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modalità operative per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali per l'anno scolastico 2013/2014, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto,

Dato atto che per sostenere i costi di gestione delle scuole dell'infanzia autonome relativi all'anno scolastico 2013/2014 è previsto nel bilancio regionale 2014 uno stanziamento complessivo di € 8.900.000,00, a valere sulla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, Cap. 4390 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Ritenuto, inoltre, di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dell'elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione del contributo;

Viste:

- la legge regionale n. 23 del 24 dicembre 2013 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente;
- la deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2013 - n. X/1176 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente» - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili - Programma triennale delle opere pubbliche 2014 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 415 del 24 gennaio 2014 con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2014/2016 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Richiamati inoltre:

- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura»;

• la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 « Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

• il decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale - X Legislatura»;

DECRETA

1. di approvare le modalità operative per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali per l'anno scolastico 2013/2014, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto,

2. di stabilire che le risorse a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1 ammontano complessivamente a € 8.900.000,00 e trovano copertura a valere sulla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, Cap. 4390 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente della struttura
Paolo Formigoni

— • —

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
E NON COMUNALI SENZA FINI DI LUCRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.****1. Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, aventi sedi nel territorio regionale, ivi comprese quelle con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, che accolgono gruppi di bambini per un massimo di tre unità per sezione di età compresa tra i due e i tre anni, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati.

2. Criteri di assegnazione dei contributi:

I criteri di assegnazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia autonome, definiti dalla D.C.R. n. X/207 del 3 dicembre, sono i seguenti:

- il **50%** del finanziamento viene attribuito in rapporto al numero di sezioni: posto 100 il valore medio riferito alle tipologie di scuole presenti in maggior numero sul territorio regionale in relazione al numero di sezioni (scuole con numero di sezioni pari a 4 e 5), viene calcolato il variare di tale valore medio applicando un indice di maggiorazione del 25% alle scuole con numero di sezioni minore, ovvero di decremento per la medesima quota a quelle con un numero di sezioni maggiore, anche al fine di un riequilibrio degli stanziamenti per sede.

Tale importo debitamente incrementato o ridotto potrà essere oggetto di riparametrazione (positiva o negativa) con riferimento alla non perfetta coincidenza del numero di sezioni a cui viene applicata una maggiorazione ovvero a quelle per le quali si provvederà al decremento;

- il **20%** del Fondo viene assegnato in base al numero degli alunni. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di alunni iscritti. Il relativo risultato (contributo medio per alunno) è poi moltiplicato per il numero di alunni riferito a ciascuna sede scolastica della stessa tipologia e suddiviso per il relativo numero di scuole;
- il **30%** dello stanziamento regionale è attribuito sulla base del numero delle sedi. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di scuole.

Il 3% dell'importo è attribuito alle scuole mono sezioni quale fondo di perequazione, tenuto conto della necessità di fornire alle stesse un sostegno in ragione della loro peculiarità territoriale e dell'ubicazione esclusiva in aree con svantaggio (comuni montani, piccoli comuni o frazioni), ove rappresentano l'unica offerta educativa garantita.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La richiesta di contributo deve essere compilata esclusivamente tramite le procedure informatiche disponibili on line all'indirizzo <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>.

Gli interessati potranno presentare domanda, selezionando l'apposito link disponibile sul portale regionale <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>, a decorrere dalle **ore 12,00 di martedì 22 aprile 2014 e sino alle ore 12,00 di venerdì 23 maggio 2014**.

Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente a tale termine, incomplete ovvero consegnate con altre modalità.

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità fornite ai sensi degli artt. 71 e 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritieri e non potrà presentare richiesta di contributo per l'anno scolastico successivo.

Le scuole richiedenti sono tenute a conservare presso i propri archivi la copia cartacea della domanda debitamente sottoscritta per cinque anni.

4. Ammissibilità delle domande di contributo

Le domande di contributo sono ammissibili se:

- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti;
- compilate mediante l'apposita procedura on-line;
- inviate nei termini e secondo le modalità di presentazione di cui al Paragrafo 3.

L'ammissibilità delle richieste e la liquidazione del contributo alle istituzioni scolastiche beneficiarie sarà disposta a seguito di istruttoria tecnica da parte delle competenti strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del presente atto è pubblicato sul portale web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>, unitamente al manuale operativo contenente le istruzioni per la compilazione telematica della domanda.

Informazioni possono essere richieste telefonicamente a:

- Rosa Ferpozzi tel: 02/67652054;
- Tiziana Zizza tel. 02/67652382;
- Lucia Balducci tel: 02/67652278

Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n. 1/2012 è il dirigente della Struttura "Istruzione e Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio" della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale.